

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Rev. 01
		21.06.18
		Pag. 1

Le Condizioni Generali di Acquisto (CGA) qui di seguito riportate sono applicabili ad ogni ordinazione fatta dalla CALLEGARO LUIGI SRL (Committente) al proprio Fornitore (Fornitore) per l'acquisto sia di beni che di servizi (Fornitura), salvo che in essa sia fatta espressa deroga con condizioni particolari.

1. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Ciascuna fornitura dovrà essere eseguita in stretta corrispondenza a quanto specificato nella seguente documentazione contrattuale:

- Contratto di Fornitura stipulato tra il Committente e il Fornitore;
- Condizioni Generali di Acquisto;
- Ordine di acquisto;
- Conferma d'ordine;
- Listino prezzi in vigore.

2. PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE

2.1. L'ordine si intende perfezionato quando perviene al Committente una copia dell'ordine stesso sottoscritta dal Fornitore in segno di accettazione (conferma d'ordine).

2.2. Ogni modifica o deroga apportata dal Fornitore all'ordine e alle CGA sarà valida solo se concordata e confermata per iscritto dal Committente.

3. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il Fornitore non potrà cedere a terzi il contratto di fornitura e gli ordini emessi dal Committente, sempre che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta del Committente. In caso di subappalto il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie a garantire che il subappaltatore sia in grado di adempiere a tutti gli obblighi previsti nella documentazione contrattuale.

4. DISEGNI - DOCUMENTI TECNICI - ATTREZZATURE SPECIFICHE

4.1. I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche (materiale) che il committente mette a disposizione del Fornitore, resteranno in proprietà del Committente e possono essere usati soltanto per l'esecuzione del contratto di fornitura e dei relativi ordini. Per tale motivo detti materiali dovranno essere restituiti al Committente o consegnati per suo conto a terzi in caso di cessazione del rapporto.

4.2. Il Fornitore - salvo che per l'esecuzione degli ordini inoltrati dal Committente - non può copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentire l'utilizzazione a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Committente. Il Fornitore riconosce per illeciti, al di fuori della Fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti su disegni, modelli, campioni del Committente, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego con richiamo o non al nome, ai marchi e/o ai disegni distintivi del Committente.

4.3. Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la buona conservazione dei modelli, dei campioni e delle attrezzature specifiche consegnatigli dal Committente ed a provvedere altresì, a propria cura e spese, alla loro manutenzione ordinaria.

5. DESTINAZIONE D'USO DEI PRODOTTI

I prodotti ordinati vengono utilizzati dalla nostra organizzazione per la realizzazione di apparecchi di illuminazione. Gli stessi vengono utilizzati in vari ambienti o ulteriormente assemblate in macchine/attrezzature che possono operare anche in ambienti per il trattamento di alimenti. Il fornitore deve considerare tali informazioni di base. In ogni caso i prodotti devono corrispondere alle indicazioni riportate nei listini/documenti/preventivi o nei depliant consegnati dal fornitore o a quanto specificato nell'offerta. Eventuali aspetti tecnici di dettaglio possono essere richiesti e verranno esplicitati in conformità alla legislazione vigente e normativa richiesta.

6. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DEL PESO DEI PRODOTTI

Per le dimensioni e il peso dei prodotti realizzati si ammettono tolleranze del 2% del valore dichiarato. Quando le singole misure riportate non indicano le tolleranze o norme da rispettare si intendono rispettate le tolleranze generali indicate nei disegni e dove non riportato nella misura massima del 2%.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Rev. 01
		21.06.18
		Pag. 2

7. APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

7.1. Il Fornitore provvede all'approvvigionamento del materiale necessario per l'esecuzione dell'ordine nella qualità e nelle quantità convenute.

7.2. E' facoltà del Committente pretendere dal Fornitore la documentazione attestante la qualità del materiale approvvigionato o la conformità a quanto richiesto. Unitamente alla fornitura dovranno, se necessario, essere inviati i certificati di analisi e/o prove delle caratteristiche meccaniche, fisiche, chimiche, ecc. del materiale adoperato.

8. ADEMPIMENTI DI LEGGE

8.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire le forniture nel pieno rispetto delle norme e regolamenti nazionali e comunitari, vigenti al momento della loro esecuzione, in particolare quelle in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e in materia ambientale, nella misura in cui sono applicabili ai servizi e/o ai materiali ordinati dal Committente. In ogni caso le forniture dovranno essere conformi a standard tecnici di ottima qualità, nel senso che debbono essere effettuati "a regola d'arte", sia per quanto riguarda i materiali impiegati che per la loro lavorazione.

8.2. Il Fornitore dovrà altresì rilasciare in qualsiasi momento su semplice richiesta del Committente e in ogni caso al momento della consegna dei materiali ordinati, le dichiarazioni, le certificazioni di conformità, i manuali di installazione e manutenzione e qualsiasi altro documento prescritto da norme e regolamenti nazionali e comunitari vigenti al momento dell'esecuzione delle forniture.

9. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

9.1. I tipi di imballo verranno definiti a cura e responsabilità del Fornitore in modo da garantire la consegna integra dei beni ordinati dal Committente e quindi devono essere adeguati alle loro caratteristiche merceologiche, al mezzo di trasporto utilizzato per la consegna (ferrovia, automezzi su strada, via mare, via aerea, ecc.) ed alle necessità di movimentazione negli impianti del Committente.

9.2. Le spese di imballaggio e di trasporto, se non diversamente convenuto, sono a carico del Fornitore e si intendono perciò comprese nei prezzi unitari fissati per le forniture dei prodotti.

10. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

I prodotti devono intendersi consegnati con clausola "franco destino". Il trasferimento della proprietà e del rischio dal Fornitore al Committente ha luogo pertanto unicamente all'atto della consegna dei prodotti in uno degli stabilimenti indicati nell'ordine dal Committente, anche se le spese di trasporto dovessero essere convenute a carico di quest'ultimo.

11. TERMINI DI CONSEGNA

11.1. I termini convenuti per la consegna sono tassativi.

11.2. Il committente è tenuto ad accettare unicamente i prodotti nei quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente.

12. VERIFICHE E COLLAUDI

12.1. La denuncia dei vizi e/o difetti del prodotto consegnato potrà essere fatta dal Committente entro 12 mesi dalla ricezione. Ciò anche se fosse stata già iniziata la lavorazione e le fatture relative fossero già state pagate.

12.2. In presenza di eventuali prodotti di scarto o non conformi rispetto alle caratteristiche tecniche esplicitate nei documenti del fornitore o dei requisiti indicati negli ordini. In ogni caso i prodotti devono essere conformi alle norme tecniche di settore e alla legislazione vigente applicabile in funzione alla destinazione d'uso.

Il Committente potrà in alternativa:

- recuperare i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore, in base ad accordi preventivi;
- invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni concordate;
- chiedere la sostituzione dei prodotti di scarto o dell'intera partita di cui fanno parte;
- rifiutare i prodotti di scarto o l'intera partita di cui fanno parte senza richiedere la sostituzione quando il lotto di sostituzione non possa più essere utilizzato dal Committente.

13. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ' RELATIVE

I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, autorizzano il Committente ad applicare una penalità in ragione dell'1% del valore del prodotto non consegnato per ogni settimana intera di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore totale della fornitura, salvo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della ritardata consegna. Qualora il ritardo superasse 10 settimane, il Committente, salvo sempre diritto al risarcimento dei danni, potrà a sua scelta:

Callegaro Luigi S.r.l. – specialist in lighting

Sede legale e amministrativa: Viale Italia 7 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) – Italia;

Cod. Fisc. e Partita IVA 03528260288; Iscr. Reg. Impr. di Padova 03528260288;

Tel. +39 049 8960712; Fax. +39 049 8966161;

E-mail: info@callegaro.tech - Website: <http://www.callegaro.tech> E-mail PEC: callegaroluigisrl@pecpdca.it

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Rev. 01
		21.06.18
		Pag. 3

- a) continuare ad applicare la penale come sopra specificato, fermo restando il massimale del 10% del valore totale dell'ordinazione.
- b) comunicare al Fornitore l'annullamento dell'ordine, essendo il Committente stesso esonerato da quanto indicato nel primo capoverso dell'art. 1517 C.C.
- c) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo i prodotti oggetto della fornitura dandone notizia al Fornitore (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 C.C.). Le maggiori eventuali spese saranno a carico del Fornitore.

14. PREZZI

14.1. I prezzi indicati nell'ordine sono quelli del listino controfirmato dal Committente in vigore al momento della sua emissione e non sono soggetti a variazioni di alcun genere se non diversamente convenuto tra le parti. Detti prezzi saranno applicati fino all'emissione ed accettazione da parte del Committente del nuovo listino.

14.2. I prezzi convenuti comprendono i costi di imballo, di trasporto, di assicurazione e qualsiasi altro costo accessorio riferito alla fornitura.

15. BOLLE DI CONSEGNA – FATTURE

15.1. I prodotti dovranno essere accompagnati da bolle di consegna in due copie contenenti le seguenti indicazioni: data e numero dell'ordine, posizione dello stesso, nome del fornitore, numero di codice e/o del disegno del prodotto, denominazione del prodotto, data di spedizione, quantitativo per ogni consegna, indicazione se trattasi di consegna "in conto" oppure "a saldo", numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'ordine.

15.2. Il Fornitore dovrà emettere le fatture sulla base dei prodotti e delle prestazioni effettivamente consegnati e rese e dei prezzi indicati nell'ordine.

Sulle stesse dovranno essere riportati:

- il numero e la data dell'ordine e della bolla di consegna relativa.
- l'elenco dei prodotti e/o delle prestazioni nella progressione indicata nelle bolle di consegna.

Il Fornitore assume l'obbligo di emettere le fatture nel pieno rispetto delle norme fiscali vigenti al momento della loro emissione.

16. PAGAMENTO

Il Committente provvederà al pagamento delle forniture nei modi e nei termini convenuti nel contratto di fornitura e/o nei relativi ordini.

17. GARANZIA

17.1. Il Fornitore garantisce il prodotto fornito esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate o non conformi all'ordine e alla documentazione contrattuale oppure dal materiale impiegato nella lavorazione (anche se fornito dal committente) per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna dei prodotti e di ultimazione delle prestazioni da cui ha inizio la garanzia fornita dal Committente al proprio cliente.

17.2. Se nel periodo di garanzia si riscontrano difetti il Fornitore è tenuto, a scelta del Committente, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi difettosi o non conformi. La garanzia sarà ripristinata a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

18. RISERVATEZZA

18.1. Il Fornitore riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione comunicatagli dal Committente in esecuzione dei contratti di fornitura e conseguentemente si impegna:

- a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessale senza il preventivo espresso consenso scritto del Committente;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, dette informazioni per scopi diversi da quelli necessari per l'evasione degli ordini inoltrati dal Committente.

18.2. Il Fornitore tratterà tutte le Informazioni Riservate del Committente con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie Informazioni Riservate e quindi:

- a) si asterrà dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate trasmesse dal Committente, salvo che nella misura strettamente necessaria per la circolazione tra quei propri dipendenti/collaboratori.

CALLEGARO specialist in lighting	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Rev. 01
		21.06.18
		Pag. 4

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1. I contratti di fornitura e i relativi ordini sono sottoposti alla legge dello Stato nel quale il Committente ha la propria sede legale.

19.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto di fornitura e dei relativi ordini è competente il Foro nel quale il Committente ha la propria sede legale.